

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 32.

Estensione ai Medici Veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale dei compensi previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 45.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 45 del 9 dicembre 1976 è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche a favore dei medici veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale a norma dell'art. 27 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 44 dello Statuto ed ha, a tutti gli effetti, la stessa decorrenza della legge regionale n. 45 del 9 dicembre 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 21 luglio 1978

Tomelleri